

Angela Busacca *

Semplicemente “figli” **

Brevi note sulla rilevanza giuridica della filiazione naturale: dalle discriminazioni all'unicità dello *status filiationis*.

1. Pluralità dei modelli familiari ed unicità dello status di figlio

Salutata dai media come un provvedimento rivoluzionario, quasi una sorta di nuova riforma del diritto di famiglia, ed accolta con favore¹ quasi unanime² dalla comunità accademica, la legge n.219 del

* Ricercatore di Istituzioni di Diritto Privato presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria

** il presente lavoro costituisce una rielaborazione, con l'aggiunta dell'apparato di note, della relazione presentata al Convegno "Tutti i figli sono uguali" (Potenza, 23.05.2013) organizzato dall'AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani), distretto della Basilicata distretto della Basilicata.

¹ Il testo della legge 10.12.2012 è stato licenziato dal Parlamento dopo sette anni di discussioni e lavori: si tratta di una novella giudicata dalla dottrina “necessaria” per una nuova lettura costituzionalmente orientata e consapevole delle esigenze sociali (CARBONE, *Riforma della famiglia: considerazioni introduttive*, in *Famiglia e Diritto*, 2013, p.226), nonché per sbloccare la situazione italiana da un immobilismo che “spiccava in un contesto europeo dove, anche su iniziativa della Corte di Strasburgo, l'unicità dello status di figlio era una conquista raggiunta da anni” (FERRANDO, *La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, in *Corriere Giuridico*, 2013, p.525). Tra i primi commenti, tutti in termini di positivo apprezzamento dei caratteri generali della riforma cfr. altresì BIANCA, *La legge italiana conosce solo i figli*, in *Rivista di diritto civile*, 2013, p.1; PALAZZO, *La filiazione*, in *Trattato Cicu-Messineo*, Milano, 2013; FERRANDO-LAURINI (a cura di) *Genitori e figli: quali riforme per le nuove famiglie?*, Milano, 2013; SESTA, *L'unicità dello status di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, in *Famiglia e diritto*, 2013, p.231 ss..

² Decisamente critico sul testo è, invece, LENTI (*La sedicente riforma del diritto di famiglia*, in *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2013, II, p.201 ss): “si tratta di una curiosa legge in fieri, che riproduce lo schema di disegno di legge presentato nel 2007 dal governo allora in carica e mai giunta alla discussione parlamentare (...) un vero guazzabuglio, che un legislatore serio avrebbe cercato di districare, invece di complicare (...) in questa situazione, che sembrerebbe ottimale per affare una legge seria e completa, tecnicamente ben studiata, il nostro parlamento è riuscito solo a fabbricare (...) un testo che più che una legge sembra un bozza di lavoro ancora provvisoria, approssima-

10.12.2012 (rubricata “*Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali*”), segna il definitivo superamento del dualismo tra figli legittimi e figli naturali, in nome dell’unicità dello *status filiationis* sancita dal rinnovato art.315 del codice civile (“*Tutti i figli hanno lo stesso status giuridico*”), portando così a compimento quel processo di rinnovamento che, dalla riforma del 1975 in poi³, arriva a sovvertire l’ideale ottocentesco di primazia della famiglia legittima, sulla quale si erano fondate tutte le codificazioni continentali, emanate sulla scia del code Napoleon⁴.

tiva, incompleta ma ripetitiva, tecnicamente maldestra, con roboanti promesse di palinogenesi e modesti risultati innovativi”. La critica di Lenti, che non risparmia nessun aspetto della nuova normativa, costituisce tuttavia una posizione isolata.

Sul punto, occorre sottolineare infatti, che, sebbene si riconoscano alcune “occasioni mancate” (prima fra tutte la riforma della disciplina sull’attribuzione del cognome), tuttavia il testo rappresenta un buon punto di arrivo per le elaborazioni maturate in dottrina e giurisprudenza fino ad ora ed un buon punto di partenza per i lavori del Governo, per la redazione del decreto ex art.2 (la bozza del quale può già leggersi all’indirizzo www.parlamento.it).

³ Per una completa analisi del passaggio “dalla protezione alla promozione” dei soggetti minori, cfr. LA ROSA, *Tutela dei minori e contesti familiari. Contributo allo studio per uno statuto dei diritti dei minori*, Milano, 2005 (spec. p.35ss.). In prospettiva storica individua tre diversi stadi della normativa sui minori, corrispondenti “ad altrettanti modelli di vita familiare”, BOCCHINI (*Diritto di famiglia. Le grandi questioni*, Torino, 2013, p.231 ss.): primo stadio improntato ad una completa sostituzione della volontà del minore, considerato legalmente incapace; secondo stadio improntato al riconoscimento della personalità del minore, attraverso varie misure di garanzia della sua esplicazione; terzo stadio (corrispondente alla situazione attuale, quale frutto maturo della riforma e delle istanze sociali) improntato alla “promozione della personalità del minore, attraverso interventi pubblici di sostegno e potenziamento della persona del minore ed in genere della famiglia quale luogo privilegiato di svolgimento della sua personalità”.

⁴ Ricostruisce l’evoluzione storica dello statuto giuridico della famiglia, con particolare attenzione alle inferenze della codificazione napoleonica, FORTINO (*Diritto di famiglia. I valori, i principi, le regole*, Milano, 1997, spec. pp. 8-22), evidenziando come il “modello della famiglia legittima della società borghese, permeata dello spirito individualistico della nuova classe emergente” diventi il modello di riferimento, con il ripristino, nella Codificazione italiana del 1865, di istituti quali la patria potestà, il diritto di primogenitura e la dote; in tema di filiazione naturale viene accordata la possibilità del riconoscimento del figlio che non risulti, tuttavia, nato da relazione adulterina od incestuosa tra i genitori, pur rimanendo assolutamente vietata ogni azione diretta alla ricerca ed alla dichiarazione giudiziale della paternità. Appare dunque chiaro come le (poche) possibilità di attribuire rilevanza alla filiazione naturale siano rimesse unicamente alla volontà dei genitori, a nulla rilevando l’attivarsi del figlio in tal senso.

Le evoluzioni ed i mutamenti sociali che, nel corso dei decenni, hanno caratterizzato la società italiana, non potevano non riflettersi sulla considerazione stessa del concetto di “famiglia”⁵ e, di conseguenza, sulla regolamentazione giuridica dei rapporti, interni ed esterni, al gruppo familiare: ne sono testimonianza i provvedimenti attuati nella cd. stagione delle grandi riforme, culminata appunto con la novella del libro I del Codice Civile, nonché le numerose leggi speciali che hanno progressivamente integrato il corpus normativo, a volte con significative innovazioni, a volte limitandosi a “positivizzare” le elaborazioni della giurisprudenza⁶.

Successivamente con il Codice del 1942, la famiglia, sempre rappresentata sotto l'egida dell'autorità del padre, viene ad essere configurata come “cittadella statale al servizio della Nazione”, con una serie di norme (libro I del codice civile) improntate alla realizzazione di un superiore interesse sociale, al quale dovevano subordinarsi gli interessi individuali dei componenti del gruppo familiare.

Sarà l'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, con le proclamazioni degli art.29 (uguaglianza morale e giuridica dei coniugi) e dell'art.30 (tutela della filiazione anche se concepita al di fuori del matrimonio), a determinare una rinnovata considerazione dei rapporti e delle dinamiche della famiglia, aprendo la strada all'opera di riforma culminata poi solo nel 1975.

In argomento cfr. altresì UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia*, Bologna, 1974; CATTANEO, *Il diritto di famiglia*, in *I cinquant'anni del Codice Civile. Atti del Convegno di Milano, 4-6 giugno 1992*, Milano, 1993, p. 139ss..

⁵ BUSNELLI (*La famiglia e l'arcipelago familiare*, in *Rivista di diritto civile*, 2002, p.509 ss) rilegge l'evoluzione del concetto di famiglia alla luce delle acquisizioni della giurisprudenza nazionale e comunitaria, per ribadire la persistente validità del modello costituzionale dell'art.29, al quale tuttavia devono affiancarsi i cd .modelli “parafamiliari”, secondo un approccio basato sul principio di non-discriminazione; in prospettiva europea, cfr. SCALISI (“Famiglia” e “famiglie” in *Europa*, *ivi*, 2013, p.8 ss.), il quale sottolinea il necessario ruolo dell'autonomia dei partner nella scelta del modello “familiare” da attuare nell'ambito di quelli riconosciuti dagli ordinamenti nazionali in panorama europeo improntato ai diritti di libertà ed alla valorizzazione del principio di solidarietà sociale; in particolare l'illustre Autore osserva come “in uno spazio europeo aperto e senza frontiere interne, retto dal principio della libera circolazione e della non discriminazione, sia pure entro i limiti dettati dai Trattati, la scelta della forma aggregativa familiare più conveniente ed idonea, dal punto di vista delle regole applicabili, al pieno dispiegamento del rapporto solidaristico ed affettivo dei suoi protagonisti, non possa che restare affidata alla libera e consapevole determinazione degli stessi, gli unici in grado di misurarne adeguatezza e rispondenza al concreto e reale vissuto dei loro bisogni ed interessi”.

⁶ Può considerarsi tra le prime la legge 04.05.1983 n.184 di riforma dell'adozione che pone fine alla querelle sugli effetti della stessa e determina la definitiva inversione della ratio dell'istituto, non più finalizzato alla realizzazione del bisogno genitoriale per l'adulto privo di discendenza, ma piuttosto alla realizzazione dell'interesse del minore

Tra le questioni che hanno maggiormente agitato il dibattito in questi anni, quella relativa alla rilevanza giuridica della filiazione (per generazione) da persone non unite in matrimonio ha rappresentato un banco di prova non solo per le istanze riformiste, ma altresì nell’ottica di una verifica della “tenuta” delle tradizionali strutture del diritto di famiglia⁷. Superata, infatti, una certa fase storica contraddistinta da un marcato disvalore sociale riconosciuto alla filiazione “fuori del matrimonio”, significativamente indicata come filiazione illegittima⁸ (proprio per rimarcare la diversità con le situazioni di filiazione legittima, realizzatasi all’interno di una famiglia fondata sul matrimonio), ed affermatasi una più tollerante concezione dei rapporti genitoriali, evidenziata anche dal passaggio alla dizione “filiazione naturale”⁹ sostituita

in stato di abbandono ad essere accolto in una famiglia in grado di offrire il clima e l’ambiente più idoneo per la sua crescita ed il suo sviluppo (cfr. DOGLIOTTI, *Affidamento ed adozione*, in *Trattato Cicu-Messineo*, Milano, 1990); esempio della seconda categoria può essere considerata la legge sull’affido condiviso (l. 08.02.2006, n.54), che recependo i più importanti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, ha sancito il diritto del minore a mantenere un rapporto “stabile e continuativo” con i genitori, nonostante la crisi e la fine del rapporto tra di essi (parificando il trattamento dei figli nati in costanza di matrimonio e di quelli nati da conviventi more uxorio).

⁷ BIANCA, *Dove va il diritto di famiglia?*, in *Famiglia*, 2001, p. 3ss; ZATTI, *Verso l’atipicità delle relazioni coniugali?*, in *Trattato di diritto di famiglia diretto da Zatti*, vol. I *Relazioni familiari, matrimonio, famiglia di fatto* (a cura di Ferrando, Fortino, Ruscello), Milano, 2002, p.37 ss; (E.) GIACOBBE, *Il matrimonio e la famiglia*, in *Trattato di diritto civile, diretto da Sacco, Le persone e la famiglia*, vol. III: *il Matrimonio*, Torino, 2011.

⁸ D’ANGELO, *Sulla situazione giuridica dei figli adulterini in seguito alla legge n.151 del 1975*, in *Giurisprudenza di merito*, 2011, p.36 ss.

⁹ La locuzione “figlio naturale” sottendeva sotto il vigore delle precedenti disposizioni almeno tre diverse categorie di soggetti evidenziandosi così la “natura variegata ed eterogenea” della generazione indicata come filiazione naturale “assimilandosi in essa fattispecie del tutto dissimili, di soggetti che si trovano in posizioni diverse” (UBALDI, *La filiazione naturale*, in *Trattato di diritto di famiglia diretto da Zatti*, vol. II, *La filiazione*, a cura di Collura, Lenti, Mantovani, Milano, 2002, p.262ss.): erano indicati come “figli naturali” coloro che erano nati da genitori non uniti in matrimonio ma che essendo stati riconosciuti, da uno o da entrambi, avevano acquistato uno status filiationis giuridicamente rilevante; altresì erano figli naturali anche coloro che erano nati da persone unite da rapporti di parentela o che, per altre motivazioni, risultavano “irricognoscibili”, dal momento che l’accertamento e la dichiarazione della paternità avrebbero comportato effetti negativi per il figlio stesso; da ultimo erano figli naturali coloro che pur potendo essere riconosciuti dai genitori, non lo erano stati e reclamavano davanti al giudice l’accertamento e la dichiarazione (giudiziale) della paternità dalla quale sarebbe poi derivata l’acquisizione del relativo status. In argomento cfr. altresì, PICCININI, *Il genitore e lo status di figlio nel diritto di famiglia italiano*, Milano, 1999.

alla precedente, si rende sempre più manifesta l'esigenza di una totale equiparazione di tutti i rapporti tra genitori e figli, indipendentemente dall'esistenza di un valido matrimonio, precedente o successivo alla nascita. Sul portato della diffusione di nuovi modelli di famiglia, che "frantumano" il paradigma unitario proposto dall'art.29 della Costituzione e sostituiscono agli interessi (collettivi) del gruppo familiare quelli (individuali) dei singoli componenti, il rapporto genitoriale acquista una valenza inedita e si propone come asse portante della considerazione stessa dei rapporti familiari, come rapporto che oltrepassa la crisi tra i partner e si pone su di un piano ontologico più qualificato, sottraendosi, quanto ad effetti tipici, all'autonomia dei privati¹⁰.

2. I principi della legge 10.12.2012, n.219

La cd. "famiglia di fatto"¹¹, caratterizzata dalla libera scelta dei partner di instaurare una forma di convivenza paraconiugale¹² senza alcuna formalizzazione (con una sorta di "fuga" dal matrimonio-atto giuridico), acquista una sempre maggiore rilevanza sociale e giuridica e pone il delicato problema della applicabilità della normativa codicistica,

¹⁰ Sull'autonomia dei privati nell'ambito dei rapporti di famiglia, con particolare riferimento ai crescenti ambiti di operatività degli atti di autonomia, cfr. AMAGLIANI, *Autonomia privata e diritto di famiglia*, Torino, 1995; BOCCHINI, *Diritto di famiglia. Le grandi questioni*, cit. (spec. cap. IV, *L'autonomia dei coniugi tra famiglia e mercato*, pp.113 ss.)

¹¹ Nell'ambito della vasta letteratura sul tema della famiglia di fatto e della rilevanza giuridica delle forme di convivenza parafamiliari, cfr. OBERTO, *I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed Europa*, Padova, 2012; BOCCHINI (a cura di), *Le convivenze familiari*, Torino, 2006; BALESTRA, *La famiglia di fatto*, Padova, 2004.

¹² Proprio nella proiezione temporale del comportamento dei partner, che pongono in essere una convivenza sul modello di quella coniugale anche in assenza di matrimonio, viene ravvisato il tratto caratterizzante dell'istituto: "è una esperienza di convivenza fattuale per non avere alla sua fonte un atto giuridico formale ma un comportamento attuo prolungato nel tempo" (BOCCHINI, *Il diritto di famiglia. Le grandi questioni*, cit., p.264), che può o meno essere sorretto da un qualche accordo di carattere patrimoniale tra i soggetti; la differenza fondamentale, tuttavia, attiene alla prospettiva della regolamentazione del fenomeno che, rispetto alla famiglia legittima (per la quale può parlarsi di una prospettiva futura, stante la determinazione positiva delle situazioni nascenti dal matrimonio già predeterminata rispetto al matrimonio-atto), non può che porsi in chiave di analisi retrospettiva, "volta a verificare le fasi e le modalità di evoluzione della relazione familiare e la sua conformità ai valori dell'ordinamento".

modellata e destinata al modello di “famiglia fondata sul matrimonio”; in particolare, sul portato di quanto disposto dall’art.30 della Costituzione, l’esigenza principale appariva proprio quella di tutelare adeguatamente i figli nati dalle unioni “more uxorio”, nei confronti dei quali la normativa, anche dopo la riforma del 1975 e nonostante l’opera della giurisprudenza, continuava a mantenere alcuni indici che evidenziavano un trattamento differenziato (e spesso deteriore) rispetto ai figli nati da genitori uniti in matrimonio: tra gli altri, basti considerare la disposizione dell’art.74 che, nella formulazione precedente alla riforma del 2012, non riconosceva rilevanza giuridica alla parentela naturale se non in linea retta, con significative ricadute sia sul piano della garanzia dei rapporti parentali che sul quello delle successioni *mortis causa*¹³. Non stupisce, quindi, che nell’ambito di una nuova stagione di riforme del diritto di famiglia, che pure in Italia sembra essere vissuta in tono minore, l’attenzione sia incentrata proprio sulla valorizzazione degli interessi dei figli, con l’affermazione di un vero e proprio diritto dei minori a crescere nella famiglia: ne sono riprova non solo la rubrica della legge 149/2001 che ha novellato la legge speciale in materia di adozione (“Diritto del minore ad una famiglia”), ma altresì le innovazioni della legge 54/2006 in tema di affidamento condiviso¹⁴, fino alla nuova

¹³ L’interpretazione tesa ad escludere la rilevanza giuridica della parentela naturale, seppur avallata da numerose pronunce giurisprudenziali, ha sempre trovato scarsa rispondenza in dottrina: difatti, la considerazione del figlio naturale come titolare di “singole, definite e relative porzioni di parentela” appariva gravemente lesiva dello stesso principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione e, peraltro, non rispondente ad una reale esigenza di tutela della famiglia legittima, dal momento che essa si indirizzerebbe a garantire solo la famiglia nucleare e convivente; il riconoscimento della parentela naturale sul piano morale, come impedimento matrimoniale, risultava rispondente, sotto il vigore delle precedenti disposizioni, ad uno schema normativo non più adatto alla realtà sociale, che prevedeva la “parentela come categoria di generale rilevanza, solo in quanto parentela legittima” relegando la parentela naturale al rango di “situazione soggettiva, dalla quale far discendere isolati effetti, ove essi siano espressamente previsti dalla legge” ma negando una più generale considerazione in termini di “appartenenza ad un gruppo” (così UBALDI, *La filiazione naturale*, cit., p.278) . Sulla rilevanza giuridica della parentela naturale cfr. altresì PINELLI, *Il problema della rilevanza giuridica della cd. parentela naturale*, in *Rivista di diritto civile*, 2012, p. 345; COSTANZO, *Filiazione naturale*, in *Famiglia, Persone, Successioni*, 2011, p.312 ss..

¹⁴ Per le più recenti elaborazioni sul tema cfr. CASABURI, *In tema di affido condiviso e mantenimento della prole*, in *Foro Italiano*, 2010, c.1068 ss.; CORDIANO, *Nuovi contesti familiari e nuove esigenze di tutela: strumenti deflattivi e riduzione dei costi individuali nella crisi familiare*, in *Famiglia, Persone e Successioni*, 2012, p. 59 ss.; ARCERI, *La giurisprudenza conferma la flessibilità delle regole sull’affido in funzione dell’interesse del mino-*

formulazione dell'art.315bis (diritti e doveri del figlio), dal quale emerge come il rapporto genitoriale, sia esso di derivazione biologica o giuridica (attraverso i diversi tipi di adozione), debba oggi rappresentarsi in termini di responsabilità più che in quelli di potestà¹⁵. Sul portato del dettato costituzionale, il diritto a crescere nella famiglia, nelle diverse articolazioni del diritto ad essere educato, mantenuto ed istruito, non può risentire delle diverse circostanze inerenti la generazione del figlio, se cioè essa sia avvenuta o meno in costanza di matrimonio, ma deve piuttosto costituire la prima e più pregnante dimensione della genitorialità: tutti i figli, siano essi nati in costanza di matrimonio o nell'ambito di una libera unione o siano stati adottati, devono godere degli stessi diritti e devono poter vantare le medesime pretese nei confronti della famiglia e della società civile¹⁶. A riprova della rinnovata

re, in *Famiglia e diritto*, 2010, p. 684. Tra i primi commenti alla legge n.54/2006, nell'ambito di una ampia bibliografia, cfr. RUSCELLO, *La tutela dei figli nel nuovo "affido condiviso"*, in *Famiglia*, 2006 p. 625 ss.; SESTA, *Le nuove norme sull'affidamento condiviso: profili sostanziali*, in *Famiglia e diritto*, 2006 p. 377 ss.; FIORINI, *Autonomia privata e affidamento condiviso*, in *Rivista del Notariato*, 2007 , p. 48 ss.

¹⁵ Osserva BIANCA (*La legge italiana conosce solo i figli*, cit., p.3) che l'introduzione della denominazione "responsabilità genitoriale", già ampiamente utilizzata in ambito europeo, esprime in modo più incisivo il significato della scelta genitoriale, puntando l'attenzione sulla funzione dello svolgimento dell'ufficio e dei poteri attribuiti dalla legge nell'esclusivo interesse del figlio; sul portato di tale considerazione appare, pertanto, poco confacente la formulazione dell'art.2 lett h) che, nell'ambito della delega al Governo, indica il compito di "delineare la nozione di responsabilità genitoriale quale aspetto dell'esercizio della potestà genitoriale": la responsabilità genitoriale ha infatti dimensione e caratura più ampia rispetto a quanto la disposizione in questione farebbe emergere.

¹⁶ Deve peraltro sottolinearsi come la scelta del legislatore non implica una preferenza per le forme di convivenza alternative al matrimonio, né si indirizza a sminuire la valenza del matrimonio-atto nella dinamica dei rapporti familiari: piuttosto realizza una compiuta emancipazione della considerazione del rapporto di filiazione nei confronti del rapporto affettivo esistente tra i genitori; sul punto, sintetizza efficacemente FERRANDO (*La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, cit., p.527): "l'affermazione di questo principio (l'unicità della filiazione, ndr.), segna una svolta epocale nel diritto della filiazione, in quanto a distanza di quasi quarant'anni dalla riforma del 1975 si realizza quella separazione tra filiazione e matrimonio in forza della quale la condizione giuridica del figlio è tutelata in ogni ordine di rapporti come valore autonomo e indipendente dal vincolo eventualmente esistente tra i genitori (...) in tal modo non si intende svalutare il matrimonio, ma considerare il rapporto di filiazione come valore "originale e non dipendente", si intende attuare pienamente il principio di eguaglianza di

considerazione della centralità degli interessi del minore, viene novellata anche la delicata situazione dei figli nati da soggetti legati a vincoli di parentela (i cd. figli incestuosi¹⁷), per i quali sono permessi più ampi margini di riconoscimento da parte di entrambi i genitori.

La riscrittura di quello che può essere indicato come una sorta di “statuto dei diritti del figlio”, senza distinzioni di sorta od aggettivazioni (de-)qualificanti¹⁸, costituisce il fine primario della legge 10.12.2012, n.219 che da un lato detta una serie di norme immediatamente esecutive, determinando alcune significative modifiche, sostanziali e processuali¹⁹, e dall’altro (all’art.2), delega il Governo a compiere più organico e sistematico inquadramento dei principi della riforma, attraverso gli interventi sulle normative direttamente od indirettamente interessate per realizzare dunque una riforma ad ampio raggio che non si indirizzi unicamente alla disciplina codicistica ed alla legislazione speciale di settore; in attuazione dell’art.315 c.c. (unicità dello status di figlio) vie-

tutti i figli, senza distinzione di nascita, dare tutela al preminente interesse del minore, realizzare il principio di responsabilità per la procreazione”.

¹⁷ La locuzione “figli incestuosi” appare scorretta e fortemente lesiva dei diritti dei soggetti interessati, in primo luogo per il forte disvalore morale evocato, ma altresì perché proietta sul minore la colpa del rapporto consumato tra i genitori: sono infatti questi ultimi ad essere incestuosi (nella modera società, peraltro, quasi mai in buona fede, ma a causa di vicende e situazioni consumate in contesti di degrado e vessazioni). L’utilizzo della locuzione “figli irricognoscibili” appariva pertanto, pur con tutti i limiti del caso, l’unica scelta rispondente ad una maggiore tutela dei minori interessati.

¹⁸ L’abbandono di “discriminanti formule semantiche” viene indicato da DANOVÌ (*Nobili intenti e tecniche approssimative nei nuovi procedimenti per i figli (non più) “naturali”*, in *Corriere Giuridico*, 2013, p.537 ss) come il primo degli obiettivi prefissati e raggiunti dal legislatore della riforma: “ponendo al centro del sistema di diritto il *nomen communis*, ormai universale, di “figlio”, senza ulteriori inutili specificazioni” proprio per superare le precedenti formulazioni, retaggio e testimonianza di trattamenti differenziati: “da oggi, invece, “figli” e basta, senza aggettivi qualificativi, o al massimo, con l’aggiunta di una circonlocuzione (nati all’interno ovvero fuori dal matrimonio), un giro di parole che dà atto di una realtà o della sua assenza, in termini neutrali e senza ricadute sul trattamento giuridico della persona”.

¹⁹ Riformulando l’art.38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, l’art.3 della legge 10.12.2012, n.219, individua diversi criteri di competenza, indirizzando al tribunale ordinario una serie di questioni in precedenza attribuite al tribunale per i minorenni; sul tema cfr. TOMMASEO, *La nuova legge sulla filiazione: i profili processuali*, in *Famiglia e Diritto*, 2013, p.251ss.; GRAZIOSI, *Una buona novella di fine legislatura: tutti i “figli” hanno eguali diritti dinanzi al tribunale ordinario*, *ivi*, p. 263 ss..

ne inoltre prevista la modifica di tutte le disposizioni nelle quali il termine figlio sia seguito dalle specificazioni “legittimo”, “naturale” o “adottivo”²⁰: l’eliminazione di ogni aggettivazione tesa ad indicare l’origine del rapporto di filiazione costituisce, come evidenziato dai primi commentatori della riforma, il portato pratico della stessa e, al contempo, un indice della... “disattenzione” del legislatore, che ha rubricato la legge stessa “Disposizioni sul riconoscimento dei figli naturali”, utilizzando cioè proprio quell’aggettivazione che la legge si propone di rimuovere²¹!

Fra le disposizioni immediatamente applicabili (entrate in vigore dal giorno 01.01.2013) appaiono significative, oltre ai già citati artt.315 e 315bis, sui quali si avrà modo di soffermarsi nelle considerazioni che seguono, le novelle in tema di parentela naturale e diritti connessi, età per procedere al riconoscimento, riconoscimento dei figli nati da genitori legati da parentela e competenza per le decisioni in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio; in alcuni casi, occorre sottolineare, il legislatore si è limitato a recepire alcune elaborazioni della giurisprudenza, “positivizzando” quelli che potevano definirsi come orientamenti unita-

²⁰ L’art.2 comma I lett. a, prevede, nell’ambito della delega, “la sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai “figli legittimi” e ai “figli naturali” con riferimento ai “figli”, salvo l’utilizzo delle denominazioni di “figli nati nel matrimonio” o di “figli nati fuori dal matrimonio” quando si tratta disposizioni a essi specificamente correlate”.

La considerazione unitaria dello status filiationis ha valore sul territorio italiano per tutti i figli, anche per gli stranieri residenti o soggiornanti sul territorio: le modifiche infatti riguarderanno anche le norme di diritto interazionale privato e, di conseguenza, l’art.33 comma II, secondo il quale il figlio si considera legittimo quando viene considerato tale dalla legge nazionale di uno dei genitori; in particolare, è stato evidenziato come tale ultima disposizione “dovrà essere convertita in una regola più ampia, che prescindendo dallo specifico riferimento alla legittimità, riconoscendo al figlio lo stato più favorevole spettantegli in base alla sua legge nazionale od in base alla legge nazionale di uno dei genitori”, ma che al contempo permetta al giudice italiano di fare applicazione delle norme che consentano alla persona “di conseguire un più favorevole stato di figlio nell’ordinamento straniero cui appartiene” (BIANCA, *La legge italiana conosce solo figli*, cit., p.6)

²¹ La rubrica della legge 10.12.2012, n.219 non potrà essere modificata sul portato della generale considerazione per la quale il decreto delegato non può rivolgersi a modificare la legge delega. Sul punto le reazioni dei primi commentatori sono state divertite ed ironiche quando non pungenti e molto critiche (cfr. LENTI, *La sedicente riforma della filiazione*, cit. p.217, rimprovera al legislatore di non aver “neanche saputo dare un’intestazione corrispondente al contenuto”).

ri e costanti, mentre per alcune altre norme si tratta dell'esito di vivaci dibattiti in sede parlamentare. Schematizzando, possono individuarsi quattro aree di intervento lungo le quali la legge n.219/2012 si sviluppa:

- a) i principi generali in materia di filiazione
- b) la disciplina generale del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio
- c) la revisione delle norme sottese alle azioni di stato, ai procedimenti di affidamento della prole ed alle questioni in tema mantenimento, con particolare riferimento ai figli nati fuori dal matrimonio
- d) la delega al Governo per l'attuazione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, della revisione della normativa, codicistica e speciale, relativa ai settori interessati e correlati.

Prima di procedere ad una sommaria analisi dei profili più rilevanti, con la necessaria avvertenza che saranno approfonditi maggiormente i profili sostanziali, rispetto a quelli processuali, appare opportuno sottolineare come, nel complesso, il giudizio sulla legge 219/2012 non possa che essere positivo, sebbene scorrendo l'articolato della legge sia evidente come, a fronte del manifesto programmatico, teso alla realizzazione di una equiparazione non solo formale dello *status filiationis*, il legislatore abbia incontrato una serie di difficoltà e di ostacoli difficilmente superabili: primo fra tutti in ordine alle modalità di acquisizione dello status (essendo difficilmente attuabile per la filiazione fuori dal matrimonio un meccanismo automatico e presuntivo come quello valevole per la famiglia fondata sul matrimonio, anche in considerazione della perdurata preferenza accordata al principio volontaristico²²) non-

²² In particolare occorre ricordare che il rapporto fra madre e figlio si costituisce automaticamente, in forza della menzione della stessa nell'atto di nascita (fatta salva la facoltà di mantenere l'anonimato come previsto dall'art.30 comma II del d.p.r. n.396/2000), e che si presume padre il marito della donna che ha partorito il figlio; in ipotesi di filiazione fuori dal matrimonio, l'acquisizione dello status rimane subordinata all'atto del riconoscimento effettuato di genitori oppure alla dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità. In relazione al riconoscimento, esso può venire effettuato contestualmente da entrambi i genitori o in tempi diversificati, riconoscendosi, in questo caso, al genitore che ha proceduto per primo, la facoltà di fare opposizione, qualora ritenga che da successivo riconoscimento (e quindi dal rapporto giuridico che viene con esso ad instaurarsi), possano derivare pregiudizi al figlio. Il tema del riconoscimen-

ché con riferimento alle tematiche dell'attribuzione del cognome²³ e, di conseguenza, sia stato costretto, sui temi in questione, a mantenere lo status quo.

3. Unicità dello status e diritti dei figli

Il principio di unicità dello status costituisce l'asse portante delle nuove disposizioni e getta le basi per una generale riconsiderazione del diritto della filiazione, da compiersi con l'attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.2. Immediatamente esecutive sono, tuttavia, una serie di norme indirizzate alla realizzazione sostanziale dell'unificazione siffatta: dalla rilevanza della parentela naturale all'abrogazione della legittimazione, dallo statuto dei diritti dei figli al principio di responsabilità genitoriale, dalla modifica del requisito dell'età per procedere al riconoscimento alla possibilità di riconoscere anche i figli nati da genitori legati da vincoli di parentela (precedente-

to meriterebbe una ben più ampia trattazione, soprattutto in considerazione della posizione riconosciuta alla madre ed alla presunta posizione di vantaggio in capo alla donna coniugata (sulla quale cfr. *Mantovani, Questioni in tema di accertamento della maternità naturale e sistema dello stato civile*, in *Genitori e figli: quali riforme per le nuove famiglie?*, cit., p.53 ss.) e dei diritti del cd. terzo genitore, cioè il genitore naturale del figlio nato da donna coniugata con altro uomo (che, fino al disconoscimento acquista e mantiene lo status di genitore del figlio, in forza della presunzione di concepimento in costanza di matrimonio). Per una attenta disamina delle questioni relative all'accertamento dei rapporti di filiazione e degli status conseguenti, cfr. PALAZZO, *La riforma dello status di filiazione*, in *Rivista di diritto civile*, 2013, p. 245 ss.; DOGLIOTTI, *Nuova filiazione: la delega al Governo*, in *Famiglia e Diritto*, 2013, p. 279 ss..

²³ Sul tema fortemente critico TRIMARCHI, (*Il cognome dei figli: un'occasione mancata dalla riforma*, in *Famiglia e Diritto*, 2013, p.243 ss.) il quale evidenzia l'incoerenza dell'immobilismo sul tema nell'ambito di un generale disegno di riforma sulla filiazione: "appare invero ben strano, frutto di limitata sensibilità sociale, pretermettere (...) nuove regole in materia di cognome dei figli che, uniformando tendenzialmente il diritto italiano a quello degli altri Paesi europei, garantiscano il fondamentale diritto del figlio a vedere riconosciuta nell'ambito della sua identità personale la discendenza da entrambi i genitori, realizzando al tempo stesso la parità di trattamento tra uomo e donna".

Per una rassegna dei principali orientamenti della giurisprudenza in argomento, cfr. VULLO, *L'attribuzione del doppio cognome ai figli (naturali, nel caso di specie, ma, in realtà, anche legittimi), quale strumento per salvaguardare la relazione tra i nati ed i rami familiari di ciascun genitore?*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 201, p. 680 ss.

mente indicati con le “etichette” di figli non riconoscibili, quando non di figli incestuosi).

Appare chiaro come già una analisi delle sole disposizioni immediatamente esecutive, contenute nell’art.1 della legge 219/2012, e delle implicazioni processuali delle stesse, (artt. 8-11), richiederebbe uno spazio maggiore di quello consentito alle presenti considerazioni che, pertanto, si appunteranno su due aspetti particolari: il cd statuto dei diritti del figlio (art. 1 comma 8) e la rilevanza della parentela naturale, che accanto alla considerazione di alcune piccole innovazioni in tema di riconoscimento, evidenzia la rinnovata considerazione del “gruppo familiare”, anche nell’ambito dei rapporti affettivi che prescindono dall’esistenza di un matrimonio.

L’introduzione dell’art. 315bis, rubricato “*diritti e doveri dei figli*” coniuga in dimensione unitaria quanto già previsto dall’art.147²⁴, con riferimento alla filiazione in costanza di matrimonio, e dall’art.315 (vecchio testo) con riferimento ai doveri verso i figli ed ai doveri dei figli verso i genitori; nella nuova formulazione codicistica che, beninteso non abroga le norme citate, preferisce una formulazione in termini di situazione giuridica attiva ed alla dizione “doveri verso i figli”, centrata comunque sulla figura dell’adulto-genitore, sostituisce quella di “diritti” dei figli, centrata sulla figura del minore. Con una ampia articolazione²⁵, la norma prevede, accanto ai diritti relativi al mantenimento, educazione ed istruzione all’interno della famiglia, il diritto all’assistenza

²⁴ L’introduzione del nuovo art. 315bis pone alcuni problemi di compatibilità con gli artt. 147 e 317bis, per i quali alcuni autori hanno addirittura proposto l’abrogazione; in particolare, con riferimento all’art.317 bis, la Cassazione aveva ritenuto individuato una ipotesi di tacita abrogazione già in forza della novella dell’art.155, realizzata con la legge n.54/2006, stante l’incompatibilità delle due disposizioni: cfr. Cass. 10.05.2011, n.10265, in *Famiglia e Diritto*, 2011, p.1097 ss. (con nota di MANSI, *Figli naturali e potestà genitoriale tra l’art.317 bis c.c. e la l.n.54/2006*).

²⁵ Art. 315-bis. Diritti e doveri del figlio. - “*Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa*”.

morale ed al mantenimento delle relazioni parentali ed il diritto all'ascolto nell'ambito delle questioni che lo riguardano; l'ultimo inciso ripropone poi il dovere di rispetto nei confronti dei genitori ed il dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia, secondo un criterio di proporzionalità. Il tratto caratterizzante della norma è indubbiamente la generalizzazione della garanzia delle situazioni previste: si tratta, infatti, di diritti assolutamente non originali, ma precedentemente riconosciuti solo in ambiti settoriali o per mezzo di disposizioni speciali tese a regolamentare singoli aspetti del diritto minorile: si pensi allo stesso fondamentale diritto a crescere nella famiglia, espressamente indicato solo dalla legge sull'adozione, oppure all'ascolto del minore, contemplato come una mera facoltà nell'ambito della crisi familiare od in relazione ad alcuni trattamenti sanitari, senza, peraltro, risultare collegato alla manifestazione di un consenso/dissenso vincolante.

Con l'introduzione dell'art.315bis i diritti del figlio assumono valenza generale: valgono sempre e comunque, per tutti i figli, per tutti i genitori.

Accanto alla declinazione patrimoniale degli obblighi genitoriali (il mantenimento e l'istruzione), trovano posto anche il diritto all'educazione ed all'assistenza morale, rendendo esplicita una situazione di dovere di cura in capo ai genitori nei confronti della "persona" minore: in particolare, l'adempimento della funzione genitoriale deve avvenire, nei confronti del figlio, "nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni"; sempre di più, dunque, si pone come baricentro del sistema non solo un minore da proteggere, ma piuttosto un soggetto da valorizzare nel momento della formazione della personalità, attraverso una attività di indirizzo ed al contempo di rispetto per le attitudini manifestate.

La crescita e lo sviluppo del figlio all'interno della famiglia sono tutelati altresì attraverso la garanzia ed il mantenimento dei rapporti con i parenti, in particolare con gli ascendenti; sul punto appare opportuno sottolineare come la valenza della frequentazione parentale, già affermata dalla giurisprudenza, avesse trovato un primo riconoscimento nella legge n.54/2006 sull'affido condiviso, manifestando, tuttavia, i propri limiti di normativa settoriale, applicabile solo in ipotesi di crisi della

famiglia²⁶. Il nuovo art.315bis garantisce, invece, il rapporto parentale in ogni situazione ed evidenzia la prevalenza dell'interesse del figlio rispetto all'indirizzo (eventualmente) imposto dai genitori²⁷.

Ultima situazione da considerare è il diritto ad essere ascoltato, nelle questioni che lo riguardano²⁸, riconosciuto in capo al minore che abbia

²⁶ La tutela del rapporto con i nonni costituisce una acquisizione relativamente recente della giurisprudenza che ha trovato una prima traduzione positiva con la legge n.54/2006 sull'affido condiviso, per rispondere alla rinnovata esigenza di garanzia del ruolo degli ascendenti nelle dinamiche familiari; non si tratta di un ritorno al vecchio modello della famiglia patriarcale, che apparirebbe del tutto anacronistico e poco coerente con le dialettiche individualiste della società contemporanea, quanto piuttosto del riconoscimento della funzione educativa che il rapporto parentale spiega nei confronti della personalità del minore. Il baricentro, infatti, è sempre, immutabilmente costituito dalla realizzazione dell'interesse del minore a realizzare un processo di crescita equilibrato e sano. Sul portato della formulazione dell'art.155, la giurisprudenza aveva operato nel senso di una più completa individuazione degli ambiti di tutela del rapporto parentale, pur dovendo confrontarsi con il limite imposto dalla norma: in argomento, tra i primi commenti, cfr. BIANCA (M.), *Il diritto del minore all' "amore" dei nonni*, in *Rivista di diritto civile*, 2006, p. 155 ss.; AMOROSO, *Sul diritto di visita degli ascendenti*, in *Minorigiustizia*, 2006 p. 62 ss.; BASINI, *Violazione del c.d. "diritto di visita dei nonni" ed ingiustizia del danno*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2006, p. 605 ss.; BUGETTI, *Nuove prospettive di tutela della relazione tra avi e nipoti?*, in *Famiglia e diritto*, 2009 p. 499 ss.; particolarmente in tema di legittimazione ad agire, cfr. TEDIOLI, *Il diritto di visita dei parenti: interesse legittimo o diritto soggettivo condizionato, ma pur sempre non azionabile da parte dei nonni*, in *Famiglia, Persone e Successioni*, 2008, p. 229 ss.; VULLO, *Inammissibile l'intervento degli ascendenti nei giudizi di separazione e divorzio*, in *Famiglia e diritto*, 2012, p. 349 ss.; MORANI, *Ancora sulla legittimazione attiva dei nonni a chiedere l'instaurazione di normali, adeguati rapporti con i nipoti in età minorile*, in *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 2012, p. 446 ss.; DANOVÌ, *Ancora inammissibile l'intervento dei nonni nella separazione e nel divorzio*, in *Il Diritto di famiglia e delle persone*, 2010, p. 1549 ss..

²⁷ Sul punto, la legge n.219/2012, oltre al riconoscimento del diritto in capo al minore, delega il Governo a prevedere, nell'ambito della revisione normativa ex art.2, la legittimazione all'azione per la tutela in capo ai nonni: art. 2 lett.p): "previsione della legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti dignificativi con i nipoti minori".

²⁸ Ancora una volta la legge n. 219/2006 si muove nel solco già indicato dalla precedente normativa sull'affido condiviso per le situazioni di crisi della famiglia: se, infatti, l'art.155-sexies prevede il dovere del giudice di ascoltare il minore, il nuovo art.315 bis delinea una situazione del tutto nuovo, indicando un vero e proprio diritto soggettivo del minore ad essere ascoltato. Viene, di fatto, capovolta l'ottica visuale della partecipazione del minore, riconoscendosi la situazione giuridica rilevante come diritto soggettivo perfetto a valenza generale, non più solo con riferimento alle situazioni di crisi del rapporto, ma "in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano"; si tratta, pe-

compiuto gli anni dodici o che, se più piccolo, sia tuttavia dotato di capacità di discernimento; sul portato della necessaria differenziazione delle capacità cognitive dei soggetti univocamente indicati sotto l'etichetta di "minori di età", appare opportuno individuare differenti criteri e modalità di partecipazione del minore ai processi decisionali che si riflettono sulla sua sfera giuridica²⁹: non potendosi affermare l'esistenza (formale) di una capacità di agire anticipata, se non per le ipotesi espressamente considerate dalle normative speciali, e quindi della capacità di esprimere un consenso vincolante, al minore viene comunque riconosciuto un diritto alla partecipazione attraverso il colloquio (con i soggetti poi deputati alla scelta) e la manifestazione del pensiero. Il diritto all'ascolto implica, peraltro, un diritto all'informazione sulla vicenda, dal momento che il minore "da ascoltare" deve essere in grado di relazionarsi con il proprio interlocutore avendo cognizione della questione. Ancora una volta, dunque, viene in considerazione, nelle intenzioni del legislatore della riforma, l'indirizzo teso ad una emancipazione del figlio minore dai ristretti ambiti di autonomia consentitigli dalla condizione di "incapace" di agire, riconoscendo valore a situazioni e comportamenti che possono arricchire e completare la sua esperienza esistenziale.

raltro, di un diritto riconosciuto in capo a tutti i minori che abbiano compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore se dotato di adeguata capacità di discernimento. Il metro di valutazione, dunque, è dato dalla analisi dello stato di maturazione del minore e delle capacità cognitive che si assumono sufficienti dalla fase della cd. pre-adolescenza, ma possono essere accertate anche per i fanciulli di età inferiore ai dodici anni. Anche in questo caso si tratta della traduzione positiva di un dato emergente dalla realtà contemporanea, nella quale, probabilmente anche in risposta ai molteplici stimoli emergenti ed alle sollecitazioni della tecnologia, i minori sviluppano con notevole precocità facoltà cognitive e valutative.

Proprio sul tema dell'ascolto del minore si è appuntata una delle prime pronunce che ha richiamato la nuova normativa sulla filiazione: si tratta di Trib. Varese 24.02.1013, nella quale può leggersi: "l'art. 315-bis c.c. delinea il diritto del minore ad essere ascoltato dal giudice, così guardando al fanciullo non come semplice oggetto di protezione, ma come vero e proprio soggetto di diritto, a cui va data voce nel momento conflittuale della crisi familiare"; la sentenza per esteso è consultabile all'indirizzo www.ilcaso.it

²⁹ Sul tema dell'audizione del minore, cfr. CALEO, *Il diritto di ascolto del minore nella crisi familiare*, in *Famiglia, Persone e Successioni*, 2011 p. 776 ss.; ASTIGGIANO, *Ascolto del minore (infra)dodicenne nel procedimento di adozione in appello*, in *Famiglia e diritto*, 2012, p. 889 ss..

4. La parentela naturale

Come già anticipato, la legge 10.12.2012 n.219 presta particolare attenzione ai temi dei rapporti con gli altri membri della famiglia, in un’ottica di tutela del rapporto tra il figlio minore ed i parenti, specialmente gli ascendenti; in tema di parentela naturale, la nuova formulazione dell’art.74 c.c. recita: “*La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti*”: si tratta di una norma che recepisce indubbiamente una delle più marcate istanze emergenti dal sentite sociale, pur “sconfessando” alcune indicazioni della giurisprudenza costituzionale che, in più di un occasioni, aveva negato rilevanza alla parentela naturale³⁰. In riferimento alla filiazione al di fuori del matrimonio, la norma deve leggersi in combinato con il rinnovato comma I dell’art.258 che recita: “il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso”; si tratta di norme che, secondo i primi commentatori della riforma, “non solo opportune ma necessarie, in quanto dissipano ogni dubbio al riguardo, fissando in modo inequivocabile la regola che la parentela dipende dalla generazione (o dall’adozione) e non dal matrimonio”³¹. La riconosciuta rilevanza della parentela naturale spiega i suoi effetti in tutte le norme che, direttamente od indirettamente, richiamano la comunanza delle situazioni familiari e pongono una serie di diritti ed obblighi ed essa correlati: si

³⁰ In diverse occasioni, con riferimento alla materia successoria, la Corte Costituzionale aveva etichettato la parentela naturale come vincolo fattuale di consanguineità, privo di efficacia giuridica: Corte Cost. 23.11.2000, n.532, in *Corriere Giuridico*, 2001, p.1034 (con nota di GUERINONI); Corte Cost. 07.11.1995, n.377, in *Rassegna di diritto civile*, 1995, p.84 ss; più risalente Corte Cost. 04.07.1974, n. 55 in *Giurisprudenza Italiana*, 1980, I, c.1222 (con nota di FERRANDO).

³¹ FERRANDO, *La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, cit., p.527; sul tema, l’autrice evidenzia come già la precedente formulazione dell’art.258 potesse essere interpretata nel senso della rilevanza della parentela naturale, seguendo una ricostruzione sistemica.

pensi, a titolo esemplificativo, alle disposizioni ex art.230 bis in tema di impresa familiare oppure alle norme in materia di successione³².

L'ultimo inciso della norma, relativo alla esclusione degli adottati maggiori di età, seppur non pone problemi in relazione ai diretti destinatari della norma che, occorre ricordare, mantengono i rapporti con la propria famiglia di origine, tuttavia potrebbe determinare alcune difficoltà interpretative in relazione agli adottati ex art.44 l.ad. (cioè nei cd. "casi particolari") per i quali, in forza della disposizione ex art.55 l.ad. vengono a prodursi gli stessi effetti dell'adozione ex art.291 c.c.; tuttavia, una eventuale considerazione dei minori adottati "in casi particolari" come destinatari della presente norma appare, in verità, poco condizionale sia dal punto di vista formale che dal punto di vista sostanziale: prendendo le mosse da quest'ultimo e, ricordando come le fattispecie ex art. 44 l.ad. riguardino minori che vengono a trovarsi in situazioni particolari o svantaggiate (il minore portatore di handicap o per il quale non sia possibile l'affidamento preadottivo), una esclusione di tali soggetti significherebbe creare una situazione di sperequazione in danno proprio dei più deboli³³. Ad avvalorare la considerazione dei minori adottati in casi particolari come soggetti che instaurano, in forza dell'adozione, un vincolo di parentela con i familiari degli adottanti,

³² Con riguardo ai profili successori, appare opportuno sottolineare come, nell'attesa del decreto attuativo dell'art.2 della legge 219/2012, risultano comunque superate, almeno nelle linee generali, le disomogeneità determinate dai diversi status della filiazione (ad esempio, viene abolito il cd. diritto di commutazione); in argomento, cfr. PADOVINI, *I diritti successori dei figli: problemi aperti*, in *Genitori e figli: quali riforme per le nuove famiglie?*, cit., p.131; FUSARO, *I diritti successori dei figli: modelli europei e proposte di riforma a confronto*, ivi, p.139; LAURINI, *I diritti successori dei figli nelle proposte del notariato*, ivi, p.165.

³³ Offre una interpretazione differente SESTA (*L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari*, cit., p. 236): "ancorché la nuova disposizione preveda espressamente l'esclusione del vincolo di parentela solo con riguardo agli adottati maggiori di età, deve ritenersi che sia necessario procedere ad una interpretazione estensiva del testo della legge, stante la sostanziale identità, quanto agli effetti, della disciplina dell'adozione dei maggiorenni e dell'adozione in casi particolari (...) l'interpretazione estensiva dell'art.74 c.c. si impone proprio considerato che, diversamente opinando, la fattispecie dell'adozione nei casi particolari verrebbe sostanzialmente a configurarsi quale adozione legittimante; né è ipotizzabile una terza via, che faccia salvi i caratteri dell'adozione in casi particolari e al contempo ammetta la creazione di coesistenti rapporti di parentela dell'adottato con due diversi stipiti (quello dei genitori biologici e quello degli adottivi), ciò significherebbe infatti collocare il figlio in più famiglie, stravolgendo la natura stessa della società familiare, alla quale l'istituto dell'adozione è chiamato a conformarsi".

concorre anche una interpretazione letterale della norma, ai sensi della quale gli effetti non si producono nei confronti degli adottati maggiori di età, ai sensi dell'art.291 c.c.: l'adozione in casi particolari resta comunque una adozione di minori, assimilata all'adozione ex art.291 quanto agli effetti.

5. Il rapporto genitoriale nella dialettica tra individuo e comunità familiare: il riconoscimento ex art.251 c.c

La concezione della famiglia presenta oggi un modello di società degli affetti sganciata, quanto al presupposto della sua esistenza, dalla celebrazione del matrimonio, e quanto alla sua finalità, da ogni valutazione in termini di interesse superindividuale, ma rivolta alla tutela e garanzia delle situazioni dei singoli, sulla scia del processo di “privatizzazione” già avviato con la riforma del 1975; la legge n.219/2012, nell'affermare definitivamente come la tutela del minore superi la dimensione matrimoniale per imporsi come autonomo canone di rilevanza giuridica dei rapporti affettivi, consacra l'unicità dello status di figlio come riflessa nella molteplicità delle formazioni familiari e parafamiliari.

Scorrendo l'articolato della legge e della bozza di decreto di attuazione elaborato dalla Commissione presieduta dal prof. Bianca, emerge tuttavia, oltre la considerazione delle situazioni dei singoli (riflesso giuridico, secondo alcuni, di un individualismo esasperato che si proietta sulle dinamiche familiari³⁴), una diversa concezione di famiglia, luogo degli affetti, del confronto e della memoria, nonché terreno d'elezione per la crescita e lo sviluppo della personalità del minore, in una concezione allargata che, pur non appiattendosi su modelli definitivamente consegnati al passato (la vecchia famiglia patriarcale), tuttavia oltrepassi i ristretti ambiti della famiglia nucleare (o delle nuove situazioni monogenitoriali).

La valutazione complessiva delle situazioni che ruotano intorno alla persona-componente e danno origine a diverse ipotesi di convivenza-famiglia, ed il rinnovato ruolo dei parenti che si pongono accanto alla coppia genitoriale (o al singolo genitore), come indici di valore di un

³⁴ CARBONE, *Riforma della famiglia: considerazioni introduttive*, cit., p.229

principio di solidarietà basato sulle relazioni affettive, emergono anche da alcuni ulteriori piccoli indici di rilevanza, disseminati nelle norme in materia di riconoscimento. Non potendo trattare tutti i complessi aspetti della modalità di acquisizione dello status per la filiazione fuori dal matrimonio, appare opportuno, tuttavia, evidenziare tre piccoli dati: la rilevanza positiva di un sano ambiente familiare che possa determinare l'autorizzazione al riconoscimento del figlio anche da parte del genitore minore che abbia compiuto quattordici anni (soglia di età abbassata, rispetto ai precedenti sedici anni richiesti, art.250 comma V) e la valutazione in termini non negativi, cioè di pregiudizio per il minore, della famiglia nell'ambito della quale è maturato il rapporto tra consanguinei che ha portato alla generazione, che può determinare l'autorizzazione al riconoscimento, quando ciò non contrasti con l'interesse del minore (art.251). A differenza delle altre norme fin qui esaminate, si tratta di disposizioni che, in considerazione della delicatezza degli argomenti trattati, hanno diviso la dottrina. In particolare, l'art.250 comma V prevede che il riconoscimento possa essere effettuato dal minore che abbia già compiuto i quattordici anni (in luogo dei precedenti sedici) e la nuova formulazione dell'art.251 prevede che i genitori, sebbene legati da vincolo di parentela, possano riconoscere, indipendentemente dalla circostanza della buona fede avuta all'epoca del concepimento, il figlio nato dalla loro unione³⁵. In entrambi i casi, viene richiesta la preventiva autorizzazione del giudice (ordinario o minorile,

³⁵ Del resto, come sostenuto dalla dottrina (FERRANDO, *La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali*, cit., p. 531, ma altresì SESTA, *I disegni di legge in materia di filiazione: dalla diseguaglianza all'unicità degli status*, in *Genitori e figli: quali riforme per le nuove famiglie?*, p.73) una riforma dell'art.251 non appariva più rinviabile dopo la pronuncia della Corte Costituzionale che aveva ammesso la possibilità di una dichiarazione giudiziale di paternità anche in ipotesi di figlio nato da parenti, sul portato dell'interesse del figlio al conseguimento di uno status pienamente tutelato che, peraltro, concorre alla definizione della propria identità personale. Anche nell'ipotesi vagliata dalla Consulta, peraltro, viene in considerazione un controllo giudiziario, dal momento che lo stesso accertamento del rapporto di filiazione potrebbe essere negato in ipotesi di pregiudizio. Sul portato di quella decisione, poteva configurarsi come una situazione discriminatoria la circostanza che il figlio potesse richiedere l'accertamento giudiziale mentre al genitore continuava ad essere preclusa la possibilità di effettuare il riconoscimento. "Ora" come sottolineato da Ferrando "la legge disciplina in modo uniforme i due modi di accertamento mettendo in primo piano non la condotta dei genitori, ma l'interesse del figlio"

a seconda dell'età del richiedente)³⁶, il quale è chiamato a “valutare le circostanze”: accanto alla centrale considerazione dell'interesse del minore, viene in rilievo anche la situazione del genitore, il grado di maturità e la possibilità di adempiere all'ufficio genitoriale, nonché il contesto nel quale il figlio verrebbe ad essere cresciuto ed educato.

Nelle ipotesi considerate, dunque, accanto all'elemento volontaristico (la scelta del genitore di procedere al riconoscimento) ed al preminente interesse del minore, si colloca la valutazione, operata dal giudice, del contesto nel quale il minore si troverà a vivere la sua crescita; tra le prime applicazioni giurisprudenziali della riforma appare allora opportuno citare Trib. Catanzaro 05.03.2013 (pubblicata per esteso su www.ilcaso.it), con la quale è stata autorizzato il riconoscimento del minore proprio in considerazione del contesto familiare, che avrebbe aiutato la giovane madre a vivere con coscienza e consapevolezza l'esperienza della genitorialità.

Da soggetto emarginato e vittima, spesso, di riprovazione sociale a componente di un nucleo familiare che trova le sue radici fondanti nelle relazioni affettive e titolare di diritti soggettivi per la realizzazione della propria personalità: il figlio nato da soggetti non uniti in matrimonio completa con la legge 219/2012 il proprio cammino di emancipazione, raggiungendo quella agognata uguaglianza di status rispetto a tutti gli altri figli. In anni nei quali il concetto di famiglia, sul portato della globalizzazione e della circolazione dei modelli, viene a frantumarsi in una molteplicità di tipologie e forme, appare significativa la *reductio ad unum* delle diverse figure prima afferenti alle differenti declinazioni dello *status filiationis*, quasi a voler contrapporre, con un moto centripeto, la “fuga dal tipo” che invece caratterizza l'atteggiarsi delle relazioni tra i partner, riconoscendo al rapporto di filiazione, senza specificazioni, senza “se” e senza “ma”, il valore di struttura invariante del diritto.

³⁶ Date le particolari circostanze della generazione, per la giovanissima età o per il vincolo di parentela esistente, appare pienamente condivisibile la scelta del legislatore, di subordinata ad un intervento autorizzatorio del giudice il riconoscimento, realizzando così una duplice tutela: del figlio da un lato e del giovane genitore (che potrebbe non essere in grado di vivere una genitorialità consapevole dall'altro).